



Comune di San Giorgio delle Pertiche (Padova)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

APPROVATO con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28.06.2011

Publicato all'albo pretorio on-line dell'Ente dal 08.07.2011 al 07.08.2011

Al numero 678 a partire dal 08.07.2011 per n. 30 gg. consecutivi

Il Messo comunale



Enrica Belle



TITOLO 1 - Principi generali

Articolo 1 – Finalità

Il presente atto riguarda la tutela e il benessere di tutte le specie di animali che stabilmente o temporaneamente si trovano nel territorio comunale, nel pieno rispetto delle norme poste a garantire l'igiene e la salute pubblica, la pubblica sicurezza e la tutela ambientale e territoriale.

Ha lo scopo di promuovere la corretta convivenza con l'uomo e di riconoscere alle specie animali il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

Articolo 2 – Profili istituzionali

Il Comune di San Giorgio delle Pertiche:

1. nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalla vigente normativa in materia, promuove il rispetto, la cura ed il diritto alla presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale biocentrica e dell'ambiente;
2. riconosce agli individui ed alle specie animali non umane il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed anche, su proposta degli Organi di vigilanza, può adottare provvedimenti per la loro tutela;
3. quale comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato anche al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi;
4. al fine di favorire la corretta convivenza fra umani e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.

Articolo 3 – Valori etici e culturali

Il Comune di San Giorgio delle Pertiche:

1. in base all'articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali nel rispetto della vigente normativa in materia;
2. opera affinché sia promosso nel sistema educativo ed informativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi;
3. valorizza la tradizione e la cultura animalista del territorio ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

Articolo 4 – Principi

Il Comune di San Giorgio delle Pertiche:

1. riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per il benessere degli animali;
2. si adopera a diffondere e promuovere massimamente le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato e della Regione Veneto;
3. condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata, a qualsiasi scopo, nei confronti degli animali;
4. persegue l'obiettivo di una serena convivenza tra gli uomini e gli animali riconoscendo loro il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, disciplina la tutela di tutti gli animali e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono;
5. promuove e sostiene iniziative e interventi volti al rispetto e alla tutela degli ecosistemi locali e dell'ambiente. Le modifiche degli assetti territoriali dovranno tenere conto anche degli habitat naturali.

Articolo 5 – Competenze del Comune

Il Comune di San Giorgio delle Pertiche esercita la tutela delle specie animali presenti anche allo stato libero nel territorio comunale, in particolare:

1. esercita la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli, anfibi, pesci e rettili che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale, secondo il principio di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze degli Enti preposti;
2. esercita, attraverso i propri Organi, la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali;
3. provvede all'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento;
4. supporta le altre autorità istituzionalmente incaricate nel medesimo intento.





Articolo 6 – Collaborazioni istituzionali

Per la tutela dei diritti degli animali, il Comune agisce in collaborazione con l' Ulss n. 15 locale, le Associazioni Protezionistiche riconosciute operanti sul territorio, l'Ordine dei medici veterinari di Padova, l'Università e gli enti territorialmente e funzionalmente competenti.

Articolo 7 – Ambito d'applicazione del Regolamento

Le disposizioni del presente Regolamento riguardano tutte le specie animali stanziali o temporaneamente presenti nel territorio comunale di San Giorgio delle Pertiche, ma non si applicano:

1. alle attività inerenti agli animali d'allevamento commerciale o ad esso connesse, alle attività di diagnostica, didattica, studio sperimentazione e clinica e chirurgia veterinaria, in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
2. alla detenzione e allevamento di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia e che non comporti forme di maltrattamento ai suddetti volatili;
3. alle attività connesse con la disinfestazione, derattizzazione e a tutte le attività imposte da emergenze di carattere igienico-sanitario, nonché ai programmi di monitoraggio e controllo della popolazione colombeea, sentito il portavoce dell'Area Ambiente dell'Osservatorio delle Associazioni iscritte al registro Comunale;
4. le disposizioni relative alla detenzione e al maltrattamento d'animali devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito nel glossario;
5. la presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco, ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili, ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni;
6. sono comunque fatte salve le norme derivanti da Leggi della Regione Veneto sia sul piano sostanziale sia dell'attribuzione di competenze.

TITOLO 2 - Obblighi, prescrizioni e divieti.

Articolo 8 – Obblighi dei detentori d'animali

Chiunque conviva, detenga, posseda o abbia accettato di occuparsi di un animale è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie, la razza e la taglia.

In particolare deve:

1. rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
2. assicurare le necessarie cure sanitarie e adeguato benessere fisiologico e etologico, compatibilmente con l'attitudine dell'animale;
3. consentirgli adeguata possibilità di esercizio fisico;
4. prendere ogni precauzione per impedirne la fuga;
5. garantire la tutela dei terzi da aggressioni;
6. assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
7. garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici e con fondo in grado di consentire la corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni. Qualora richiesto dalle caratteristiche della specie, è necessario che gli animali abbiano la possibilità di un rifugio dove nascondersi.

Articolo 9 – Divieti generali

Fatta salva l'ipotesi che il fatto non costituisca reato, è vietato:

1. maltrattare e/o cagionare una lesione ad un animale ovvero sottoporlo a sevizie o fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche di specie. Altresì, è vietato somministrare agli animali sostanze stupefacenti, fatta esclusione per le cure veterinarie, o vietate e sottoporli a trattamenti che procurino un danno alla salute;
2. tenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, privarli dell'acqua e del cibo necessario ed in particolare è vietato tenere animali in isolamento o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro specie, salvo su indicazione del Medico Veterinario curante;
3. tenere animali in spazi angusti non compatibili con il loro benessere psico-fisico, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza la possibilità di adeguata deambulazione. Altresì, è vietato tenere animali permanentemente in gabbia ad eccezione di uccelli, roditori e nei casi di trasporto e di ricovero per cure;
4. allontanare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei due mesi, se non per gravi motivazioni certificate da un Medico Veterinario;
5. addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; inoltre sono vietati l'addestramento o le operazioni di selezione/incrocio tra razze intesi ad esaltare la naturale aggressività o potenziale pericolosità;



6. colorare in qualsiasi modo gli animali, tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti o dal Medico Veterinario curante per terapie sanitarie specifiche, in ogni caso è vietata la colorazione degli animali per tutto ciò che riguarda le attività di vendita degli stessi;
7. esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo. Le autorizzazioni a spettacoli pirotecnici conterranno le istruzioni e le raccomandazioni specifiche che i detentori o possessori di animali debbono osservare per assicurare l'animale in modo da evitare la manifestazione di comportamenti aggressivi o comunque determinati da stati d'ansia e paura (es. mantenere l'animale vicino a sé e/o in situazioni e in contatto con persone conosciute e comunque in modo che non possa nuocere né a sé né a terzi);
8. lasciare animali chiusi prolungatamente soli in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione senza opportuna ventilazione all'interno. I finestrini debbono essere disposti in modo che l'animale non possa fuoriuscire con la testa o parte del muso e creare danni a terzi; la sosta non deve creare disagio all'animale e non deve essere a diretta esposizione del sole;
9. non garantire agli animali, detenuti a qualsiasi titolo, l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere contrario di un Medico Veterinario, il quale dovrà stabilirne la data di inizio e fine trattamento;
10. trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite, o danni fisici anche temporanei. I contenitori per il trasporto dovranno consentire la stazione eretta. Altresì, escluso alle specie per cui ciò non comporti un rischio di danno fisico (es. Bovini ed Equini), dovranno consentire la possibilità di girarsi e sdraiarsi. Inoltre, è vietato trasportare animali in carrelli chiusi non sufficientemente aerati. Il trasporto su rimorchi deve prevedere accorgimenti tali che i gas di scarico del mezzo trainante non possano essere respirati dagli animali. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura. E' vietato lasciarli cadere o rovesciarli. Deve essere assicurata la disponibilità di acqua ad intervalli regolari;
11. stabulare animali in gabbie con una pavimentazione non idonea alla specie in questione;
12. mettere gatti alla catena o lasciarli chiusi in gabbie, salvo disposizione scritta del Medico Veterinario. Se il gatto è condotto a mano è preferibile l'uso della pettorina all'uso del collare;
13. l'uso di collari elettrici e di altri strumenti coercitivi che provochino sofferenze per costringere l'animale all'obbedienza od impedire la comunicazione animale;
14. l'uso prolungato per i cani di museruole che impediscano l'apertura della bocca per l'abbeveraggio (es. museruole comunemente denominate "stringibocca"), salvo deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale;
15. procedere all'asportazione chirurgica degli artigli e dei denti se è solo per facilitare la tenuta degli animali da compagnia. Gli atti di amputazione del corpo degli animali sono vietati, quando motivati da ragioni estetiche, non curative, ovvero quando cagionino un' diminuzione permanente della loro integrità fisica, salvo necessità sanitarie, ovvero qualora siano previsti dallo standard di razza riconosciuto dall'ENCI e dalla FCI. In detti interventi non rientrano quelli effettuati per la sterilizzazione chirurgica; gli interventi chirurgici effettuati in violazione del presente comma sono da considerarsi maltrattamento animale art. 544 Ter del Codice Penale;
16. l'uso di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli;
17. l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse;
18. addestrare animali per combattimenti;
19. utilizzare animali a scopo di combattimento fra essi;
20. somministrare cibo agli anatidi fatta eccezione delle zone segnalate dal Comune mediante apposita cartellonistica;
21. di massima l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, salvo non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario. Qualora per alimentazione vengano utilizzati animali vivi, questi debbono provenire da canali commerciali codificati ed appositamente predisposti e non devono essere sottoposti ad inutili sofferenze;
22. in una civile abitazione la detenzione di un numero superiore a cinque cani e a dieci gatti, con esclusione di cuccioli lattanti. Questi devono essere tenuti per un periodo di almeno due mesi. Un numero superiore di animali potrà essere detenuto con autorizzazione da parte del Sindaco, previo parere dell'Ulss n. 15;
23. l'accattonaggio con animali;
24. condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento;
25. somministrare ai cani sostanze dopanti (tale divieto non si applica agli interventi curativi necessari per ragioni veterinarie).

Articolo 10 – Sequestro degli animali

In caso di animali tenuti in stato di denutrizione, o sofferenza per precarie condizioni di salute e/o di situazioni di maltrattamento:

1. gli organi di vigilanza accertano la violazione e denunciano l'illecito;
2. gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta, individuati con decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Interno.

Articolo 11 – Abbandono di animali

Fatte salve le responsabilità penali, è vietato abbandonare animali in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di fauna autoctona proveniente da Centri di Recupero e Associazioni Protezionistiche, autorizzata ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 12 – Avvelenamento di animali

1. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, debbono essere eseguite con modalità e precauzioni tali da non nuocere in alcun modo le altre specie animali;
2. Il Medico Veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al Sindaco e all' Ulss n. 15, che si attiveranno per le ricerche analitiche delle cause.

Articolo 13 – Tutela della fauna minore. Attraversamento stradale di animali, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica, cantieri.

1. Il Comune di San Giorgio delle Pertiche tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale e comunitaria durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante la fase di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta;
2. Ai fini dello sviluppo di una maggiore e migliore conoscenza ed il rispetto delle esigenze biologiche, la presenza, anche temporanea di animali in aree pubbliche come giardini, ville storiche e parchi, potrà essere segnalata con apposita cartellonistica indicando specie, caratteristiche etologiche, comportamenti umani da favorire e da evitare, eventuali divieti normativi in vigore.

Articolo 14 – Esibizione in postazioni itineranti

E' vietato ad Enti, Associazioni e privati esibire in postazioni itineranti animali vivi (a maggior ragione cuccioli di qualsiasi specie) con lo scopo di sollecitare offerte e donazioni a qualsiasi titolo o vendita.
Sono ammesse le attività promozionali di affidamento da parte delle Associazioni Protezionistiche presso la sede dell'Associazione o presso il canile rifugio.

Articolo 15 – Smarrimento-rinvenimento-di animali

Chiunque rinvenga cani randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo al Comando Polizia Locale che ne informerà l'Ulss n. 15, competente per la cattura.

In caso di rinvenimento di un cane o altro animale in difficoltà il cittadino è tenuto ad informare la Polizia Locale o di altre Forze di Polizia che provvederanno a loro volta ad avvisare tempestivamente l'Ulss competente.

Articolo 16 – Pet Therapy

Il Comune di San Giorgio delle Pertiche incoraggia nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione ed assistenza con il coinvolgimento di animali (pet therapy). In nessun caso le prestazioni degli animali devono consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti agli animali.

Gli animali impiegati devono essere sottoposti a controlli periodici da parte di un Medico Veterinario relativi al permanere delle condizioni di salute ed in generale del benessere.

Articolo 17 – Divieti e regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali e circhi

1. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni, nonché l'attendamento di circhi, è soggetto a vigilanza ed alla autorizzazione igienico-sanitaria da parte dell'Aulss n. 15, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e tenuto conto della DGRV 18/06/2004, n. 1707 s.m. in materia di circhi, mostre viaggianti ed itineranti e della DGRV 31/12/2001, n. 3882 s.m. inerente la detenzione, allevamento e commercio di animali esotici e pericolosi;
2. Manifestazioni espositive di animali
 - 2.1. Nelle manifestazioni espositive di animali:
 - 2.1.1. è vietata la partecipazione a cani e gatti di età inferiore a quattro mesi ed a soggetti non svezzati delle altre specie.
 - 2.1.2. tutti i soggetti esposti debbono presentare idonea condizione fisiologica-sanitaria, ivi compresa l'eventuale copertura vaccinale per le patologie individuate dall'Aulss n. 15;
 - 2.1.3. tutti i cani devono obbligatoriamente essere correttamente identificati secondo le modalità richieste dalla normativa vigente ed iscritti all'anagrafe canina;
 - 2.2. l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi, fiere e sagre deve essere autorizzato;
 - 2.3. nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività e quindi definitiva, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
 - 2.4. In particolare, è autorizzato lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui:
 - 2.4.1. La piste delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato. Qualora il percorso non sia su terreno asfaltato o cementato, deve comunque essere privo di asperità ed irregolarità tali da costituire pericolo per gli animali;
 - 2.4.2. il percorso della gara, nel caso di cui al precedente punto, sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni;

- 2.4.3. sia identificato un Medico Veterinario che garantisca una competente assistenza agli animali, durante la durata della manifestazione.

Articolo 18 – Esercizi commerciali fissi o ambulanti, attività occasionali.

Il commercio di animali da compagnia, comprese le specie "non convenzionali", è subordinato ad autorizzazione sanitaria. Il titolare dell'esercizio o chi per esso deve tenere costantemente aggiornato un registro di carico e scarico conforme a quello previsto di cui all'art. 17 del DPR 8 febbraio 1954, n. 320.

La domanda di autorizzazione sanitaria è presentata all' Aulss n. 15.

Le annotazioni relative ad ogni vendita o acquisto devono essere fatte entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dall'evento.

Chi esercita il commercio di animali da compagnia deve informare adeguatamente il cliente sulle esigenze fisiologiche ed etologiche dell'animale acquistato, consegnando una dettagliate schede di specie nella quale siano riportate note di gestione ed alimentazione. Gli animali venduti e/o ceduti all'acquirente devono essere consegnati in buone condizioni di salute ed in idonei contenitori a seconda delle caratteristiche etofisiologiche degli animali e della durata del trasporto.

Nei locali adibiti al commercio, gli animali devono essere tenuti nel rispetto dei seguenti punti:

1. le gabbie devono essere adeguate alla mole ed al numero degli animali ospitati, devono risultare sempre pulite ed in ordine nonché costruite in materiale tale da evitare il ferimento degli animali e di dimensioni idonee al normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta. Inoltre, devono dare la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico, a seconda delle esigenze della specie;
2. durante i periodi in cui i locali rimangono chiusi gli animali devono essere regolarmente visitati ad intervalli di tempo non superiori a 24 ore, che vengono ridotte a 12 ore nel caso di presenza di cuccioli, al fine di verificare le condizioni di detenzione nonché la disponibilità di cibo ed acqua. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne, ove necessario per le singole specie;
3. è vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza o in vista di estranei alla conduzione dell'attività commerciale. Altresì è vietato esporre animali che non siano in buono stato di salute. Questi vanno allontanati, per salvaguardare la salute degli altri, e sottoposti a terapie adeguate;
4. l'esposizione degli animali non deve avvenire all'esterno degli esercizi commerciali fissi;
5. è vietata l'esposizione di animali nelle vetrine;
6. gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale dovranno essere sempre riparati dal sole, dalle intemperie ed essere provvisti, a seconda della specie, di acqua, di cibo, di lettiera ed illuminazione adeguata.

TITOLO 3 - Cani

Articolo 19 – Anagrafe canina

Il proprietario o detentore di cani deve provvedere all'iscrizione all'anagrafe canina regionale entro due mesi di vita o dall'inizio della detenzione.

Il proprietario o detentore di cani deve comunicare, entro 15 giorni, all'Ulss competente qualunque variazione anagrafica (es. trasferimento, decesso ...) riguardante il proprio animale.

Articolo 20 – Attività motoria

Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.

I detentori a qualsiasi titolo di un cane possono lasciare il medesimo animale libero nelle aree verdi, giardini o cortili di uso esclusivo purché muniti di idonee recinzioni atte a prevenire la fuga o aggressioni ai passanti.

Ove siano custoditi cani, è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.

Articolo 21 – Detenzione dei cani

Requisiti per la detenzione di cani in recinti.

1. La superficie di base fruibile della recinzione non dovrà essere inferiore ai metri quadri della relativa tabella allegata, in modo da consentire all'animale una adeguata possibilità di esercizio fisico. Ogni cane detenuto in più comporterà un aumento minimo della superficie disponibile, come indicato nella tabella allegata. A seguito di motivata richiesta, la detenzione, temporanea od occasionale, non conforme ai parametri di cui sopra potrà essere derogata dal Comune, su parere dell'Aulss n. 15, nel rispetto del benessere degli animali;
2. La recinzione deve:
 - 2.1. avere visibilità esterna su almeno un lato;
 - 2.2. essere integra e in buono stato di conservazione;
 - 2.3. garantire un'adeguata contenzione dell'animale e soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso.

L'area recintata dovrà essere dotata di una cuccia che dovrà essere sufficientemente coibentata, avere un tetto impermeabilizzato, essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra. Non dovrà essere collocata in luoghi oggetto di ristagni d'acqua.

E' vietato detenere cani legati o a catena. È consentito legare momentaneamente il cane solo in casi di effettiva urgenza o pericolo e per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata. La catena deve essere lunga almeno 5 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. Dimensione e peso della fune dovranno essere proporzionati alla grandezza dell'animale. Il cane dovrà poter sempre raggiungere facilmente ricovero, cibo e acqua. Il collare dovrà essere flessibile, regolabile e non stretto. I requisiti sopra indicati relativi alla detenzione in recinzioni si applicano alle attività di commercio, con esclusioni della toelettature, mentre non si applicano ai canili sanitari ed a rifugi, per i quali si rinvia alla normativa vigente in materia.

Articolo 22 – Custodia di cani in luoghi privati

Le recinzioni delle proprietà private devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che il cane, se normalmente lasciato libero, possa scavalcarle, oltrepassarle con la testa o possa mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Articolo 23 – Accesso negli esercizi pubblici

I proprietari di cani, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, laddove è consentito, dovranno farlo usando il guinzaglio (mt. 1,5) e portando con sé la museruola da utilizzare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. I gatti e gli altri animali da affezione devono essere trasportati in idonei contenitori.

Articolo 24 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

Per l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi, ad eccezione delle aree giochi segnalate con appositi cartelli di divieto, tutti i cani devono essere condotti a guinzaglio e il proprietario deve portare con sé apposita museruola. Nelle aree appositamente attrezzate e segnalate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.

Articolo 25 - Raccolta deiezioni

I proprietari di cani, o detentori a qualsiasi titolo, sono tenuti alla raccolta immediata delle feci emesse dai loro animali, in modo tale da evitare l'insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze.

Tale obbligo deve essere rispettato anche nelle aree attrezzate dei parchi pubblici, o altre aree ritenute idonee, destinate alle attività motorie, ludiche e di socializzazione degli animali. Gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni.

Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida.

Articolo 26 – Centri di addestramento-educazione cani

Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al Comune. L'autorizzazione sarà rilasciata su parere dell' Aulss n. 15 e sentito il portavoce dell'Area Ambiente dell'Osservatorio delle Associazioni iscritte al registro Comunale.

All'atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento.

I centri in funzione all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi, presentando la domanda entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 27 - Possesso o detenzione di cani definiti a rischio potenziale elevato

1. I Servizi veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.

2. I Servizi veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi del comma 1 art.28.

3. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'art. 28 comma 1:

ai delinquenti abituali o per tendenza ;

a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;

ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.

Articolo 28 - Obblighi per i detentori di cani

Chiunque possiede e/o detiene cani di cui all'art. 1 comma 3 dell'Ordinanza del Ministro della Salute 12.12.2006 e s.m.i., ha l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane. Ha altresì, l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone o animali. Qualora tali cani siano posti a tutela di private proprietà e comunque tenuti in pertinenze private i proprietari o detentori debbono adottare ogni misura idonea ad evitare che gli stessi siano in grado di aggredire e/o, in generale, di arrecare danno ai passanti o altri animali domestici; a tali effetti la recinzione di pertinenza dovrà essere tale da impedire all'animale di scavalcarla ovvero di superarla con la testa e/o introdurvi la fauci verso l'esterno.

Articolo 29 - Competenze servizi veterinari

L'Autorità Sanitaria competente, in collaborazione con i competenti Servizi Veterinari dell'Ulss 15 stabiliscono:
i criteri per la classificazione del rischio da cani di proprietà con aggressività non controllata con i relativi parametri per la rilevazione;
i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature;
l'obbligo anche per i proprietari dei cani cui al comma 1 di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danno contro terzi causati dal proprio cane, ulteriori prescrizioni e misure atte a controllare o limitare il rischio di aggressione.

TITOLO 4 - Equidi

Articolo 30 - Equidi

E' fatto divieto di tenere gli equidi sempre legati in posta.

Qualora gli equidi siano detenuti esclusivamente in recinti all'aperto, deve essere predisposto idoneo riparo che preveda la chiusura di almeno tre lati ed una copertura superiore che garantisca un isolamento termico.

Gli equidi devono avere sempre acqua pulita a disposizione e devono essere nutriti in modo soddisfacente.

Gli equidi tenuti nei box dovranno avere libero accesso all'esterno per tutta la durata della giornata o comunque deve essere data loro la possibilità di effettuare esercizio all'aperto con cadenza almeno giornaliera.

TITOLO 5 - Avifauna

Articolo 31 - Detenzione di volatili e di avifauna d'affezione

Le gabbie/voliere per la detenzione di volatili all'aperto dovranno prevedere dei ricoveri o dei ripari per la pioggia, il sole e le intemperie adeguati alla specie. I contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere in numero adeguato, sempre riforniti di cibo pulito e fresco e posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità. Si deve assicurare la corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno.

Le tabelle allegate indicano le misure raccomandate delle gabbie/voliere, suddivise per le specie di taglia medio-piccola e medio-grande, usualmente detenute per affezione.

Articolo 32 - Disciplina per i colombi di città

Negli edifici dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, è fatto obbligo ai proprietari e ai responsabili degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali.

Articolo 33 - Disciplina dei piccoli allevamenti e depositi di pollame vivo e di altri animali da cortile

Fatte salve le disposizioni, direttive e normative inerenti specifiche problematiche igienico sanitarie, l'allevamento di volatili ed altri animali da cortile, detenuto a qualsiasi scopo, deve essere sempre comunicato all'Ulss n. 15. Tale allevamento, per evitare l'insorgere di inconvenienti a carattere igienico-sanitario (es. sviluppo di odori, proliferazione di insetti e animali molesti, ecc.) nelle aree aventi destinazione urbanistica diversa da zona agricola, in tutte le varie sottozone, è di massima vietato.

L'allevamento nelle aree aventi destinazione urbanistica a zona agricola, in tutte le varie sottozone deve essere tenuto a distanza non inferiore a 100 m dai confini delle aree aventi altra destinazione d'uso. In ogni caso gli allevamenti devono rispettare le seguenti condizioni:

- 1.1. non recare danno o molestia agli abitanti delle case vicine;
- 1.2. disporre di recinto chiuso dotato di riparo adeguato dalle intemperie per il ricovero notturno. I volatili dovranno essere detenuti all'interno di un'area esclusiva e delimitata da una recinzione metallica con altezza almeno di metri 1,5;
- 1.3. il recinto non deve essere situato nell'area confinante con altrui proprietà;
- 1.4. i locali devono avere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie idonee per le specie allevate;

- 1.5. nelle aree aventi destinazione urbanistica diversa da agricola, in tutte le varie sottozone, l'allevamento potrà essere autorizzato dal Sindaco, sentito il parere dell' Ulss n. 15, su aree private scoperte, non edificatorie.

TITOLO 6 - Specie acquatiche

Articolo 34 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

Gli animali acquatici debbono essere detenuti nel rispetto delle loro esigenze etofisiologiche, con possibilità di spazio adeguato per un sufficiente movimento e tenuto conto del proprio comportamento sociale.

In ogni acquario devono essere garantiti idonei ricambi, depurazione ed ossigenazione dell'acqua. Le caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dell'acqua devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie animali presenti.

E' sconsigliato l'uso di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.

Tali disposizioni si applicano anche per gli esercizi commerciali.

Fermo restando che la densità di individui ammessi dipende dalla specie, dal sistema di filtraggio ed aerazione dell'acqua, la tabella allegata indica il volume di acqua raccomandato per la detenzione dei pesci, secondo la loro dimensione.

TITOLO 7 - Piccola fauna: tutela della piccola fauna d'affezione: roditori, lagomorfi e mustelidi.

Articolo 35 - Tutela della piccola fauna d'affezione: roditori, lagomorfi e mustelidi ed altri Mammiferi

La tabella allegata indica le dimensioni delle gabbie, suddivise per le specie da affezione usualmente detenute.

TITOLO 8 - Animali esotici: detenzione animali esotici

Articolo 36 - Detenzione degli animali esotici

I detentori a qualsiasi titolo di animali esotici:

1. devono conoscere le principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per la corretta gestione;
2. devono disporre di ricoveri e aree destinate e sufficientemente rapportate alle esigenze degli stessi e devono riprodurre, per gli animali detenuti in cattività, condizioni climatiche, fisiche ed ambientali compatibili con la natura della specie e comunque aventi l'imprescindibile idoneità alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone;
3. sono tenuti a conservare la documentazione, qualora prevista (certificati CITES ecc).

TITOLO 9 - Anfibi e rettili

Articolo 37 - Detenzione di anfibi e rettili

Fermo restando il rispetto delle norme cogenti per la tutela delle specie endemiche di anfibi e di rettili e gli obblighi del detentore di un animale, prescritti nell'art. 8, le tabelle allegata indicano le dimensioni raccomandate per terrari e acquaterrari.

Per quanto riguarda la detenzione degli anfibi:

1. le rane acquatiche debbono essere tenute in acquario coperto di dimensioni adeguate alla specie e al numero di esemplari con adeguato sistema di pulizia dell'acqua (ricambio parziale periodico e/o filtraggio);
2. le salamandre e tritoni debbono essere tenuti in acqua-terrario od acquario coperto dotato di zona emersa apposita di dimensioni adeguate alla specie e al numero di esemplari;
3. i parametri luminosi debbono essere adeguati alla specie;
4. deve essere previsto un sistema di ossigenazione dell'acqua o tramite innesto di vegetali acquatici o tramite ossigenatori.

Per quanto riguarda la detenzione di rettili:

1. acquatici: debbono essere tenuti in acqua-terrari dotati di adeguato sistema di pompaggio e filtro e provvisti di zona emersa di dimensioni tali da consentire all'animale di spostarsi tra la parte sottoposta alla fonte di luce e di calore ed una parte in ombra. In relazione alle esigenze della specie detenuta, deve essere mantenuta la temperatura ottimale di acqua ed ambiente esterno;
2. terrestri: debbono essere detenuti in terrari che garantiscano adeguata temperatura, ventilazione e termoregolazione che permetta al rettile di spostarsi tra zone calde e zone più fresche. I terrari debbono essere provvisti di contenitori per l'acqua e di nascondigli.

TITOLO - 10 Sanzioni, vigilanza sul regolamento, termini di adeguamento delle strutture, abrogazione di norme.

Articolo 38 - Sanzioni

1. Chiunque viola una prescrizione prevista dal presente Regolamento, che non sia già prevista da altra norma di legge, è soggetto ai sensi dell'art 7 bis del T.U.E.L n. 267/2000 al pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689.

- 
2. Nei casi previsti dalla medesima legge n.689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si può procedere, qualora sussistano elementi di necessità, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché – ove prescritto o, comunque, qualora sia necessario – dell'animale che ne è stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n.571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L'animale e i mezzi sequestrati vengono affidati in custodia ad apposite strutture di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca il benessere dell'animale.

Articolo 39 – Vigilanza sul regolamento

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento spetta al Corpo di Polizia Municipale, al Corpo di Polizia Provinciale, all'Aulss n.15, alle Guardie Zoofile Volontarie ed a tutti gli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria, ciascuno per quanto di loro competenza.

Articolo 40 – Termini di adeguamento delle strutture

Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario degli animali, o del detentore a qualsiasi titolo, nonché delle attività commerciali fisse o ambulanti alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove esso non sia già diversamente e perentoriamente stabilito si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di accudimento e detenzione degli animali stessi.

Sono escluse le strutture quali ambulatori, cliniche veterinarie, ecc.

Articolo 41 – Abrogazione di norme

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali



ALLEGATO I - GLOSSARIO

Agli effetti del presente regolamento si intende per:

Definizione generica di animale: qualsiasi animale, vertebrato od invertebrato, tenuto in qualsiasi modo e detenuto a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Definizione specifica di animale:

- **d'affezione o da compagnia:** ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come cane per disabili, gli animali da pet therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Vengono compresi quegli animali appartenenti a specie solitamente definite "non convenzionali", quali animali esotici e pericolosi. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;

- **esotico:** s'intendono le specie di animali facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale;

- **selvatico:** tutte le specie di mammiferi, di uccelli, della fauna ittica, di rettili, di anfibi dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale.

Definizione generica di allevamento: detenzione, anche transitoria, in qualsiasi luogo anche all'aria aperta e a qualsiasi scopo, di animali.

Definizione specifica di allevamento di:

- **avicoli di tipo rurale:** detenzione in luogo privato, esclusivamente per autoconsumo un numero non superiore a 250 capi di volatili;

- **cani e gatti per attività commerciali:** la detenzione di cani e di gatti, anche ai fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 femmine o 30 cuccioli per anno.

Benessere animale: realizzazione di buone condizioni fisiche e mentali animali stimabile attraverso valutazioni quanto più possibile oggettive. Seguendo, ad esempio, il criterio di riferimento delle cinque libertà: libertà dalla fame e dalla sete, libertà dal disagio, libertà dal dolore, da stimoli dannosi e da malattie, libertà di espressione del normale comportamento, libertà dalla paura e da fattori stressanti; è il medico veterinario l'unica figura professionale in grado di valutarne lo stato.

Biocentrico: riguardante la concezione secondo cui al centro dell'universo va posta la vita animale e vegetale.

Colonia felina: gruppo di gatti non di proprietà, che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato e dipendono per la cura e il sostentamento dall'uomo. In quanto potenziale problema sanitario e di igiene pubblica, deve essere opportunamente riconosciuto e registrato all'Aulss.

Commercio di animali da compagnia: qualsiasi attività commerciale per animale da compagnia quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.

Derattizzazione: lotta alla popolazione murina (topi e i mammiferi che appartengono alla famiglia). I prodotti derattizzanti e le tecniche di applicazione utilizzate devono offrire ampie garanzie di sicurezza nei confronti dell'uomo e degli animali non bersaglio.

Disinfestazione: lotta agli insetti molesti, che possono rappresentare un problema igienico-sanitario, come mosche, zanzare, vespe e calabroni. La lotta prioritaria è quella antilarvale con interventi in tutti i focolai accertati e ordinari siti di sviluppo (es. tombini); la lotta adulticida avviene con trattamenti del verde. I prodotti utilizzati devono offrire ampie garanzie di sicurezza nei confronti dell'uomo, animali ed insetti utili (sono preferiti i prodotti in soluzione acquosa e solventi non aromatici).

Etologico: riguardante gli aspetti comportamentali ed adattativi degli animali.

Gatto libero: il gatto stanziale che vive in libertà e frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale dove svolgere le funzioni vitali.



Macellazione: uccisione dell'animale mediante dissanguamento.

Pet Therapy: attività e pratiche terapeutiche effettuate in affinamento alle terapie di medicina tradizionale, con impiego di animali.

Proprietario o custode ovvero detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, anche temporaneamente, è responsabile o si occupa degli animali.

Stordimento qualsiasi procedimento che, praticato sugli animali, determina rapidamente uno stato di incoscienza che si protrae fino a quando non intervenga la morte.

Tutore di colonie feline: la persona che si occupa della gestione e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà.



ALLEGATO II - TABELLE

TABELLA PER LA DETENZIONE DEI CANI

Requisiti minimi richiesti per la custodia in recinti

Peso del cane (Kg)	Superficie minima (m ²)
Fino a 20	8,0
Oltre 20	11,0

Ogni cane detenuto in più comporterà un aumento della superficie minima pari a:

- 4 m² per cani fino a 20 Kg di peso
- 6 m² per cani oltre 20 kg di peso

TABELLA PER LA DETENZIONE DEGLI EQUIDI

Requisiti minimi richiesti per la detenzione equidi in box

Superficie minima box	Altezza minima del box
2 x (Altezza dell'animale al garrese) ²	1,5 x (Altezza dell'animale al garrese)



TABELLA DETENZIONE AVIFAUNA AFFEZIONE (PARAMETRI RACCOMANDATI)

Uccelli: specie di taglia medio-piccola

Lunghezza appross.va (cm)	Specie	Misura approssimativa apertura alare (cm)	Numero uccelli detenuti	Altezza minima gabbia (cm)	Incremento superficie base della gabbia per ogni ulteriore esemplare detenuto	Dimensione minima gabbia
10	Passeriformi esotici, Canarini	15-20	1 - 2	30	30%	75x45 cm o 3.500 cm ²
20	Ondulati, Agapornis spp., Neophema, Piccoli Lori	30-35	1 - 2	40	30%	90x150 cm o 13.500 cm ²
25	Calopsitte, Poicephalus (P. senegalus, rufiventris, meyeri, rueppellii) Lori grandi, Conuri, Neophema spp., Pyrrhura	35-65	1 - 2	40	30%	175x105 cm o 18.500 cm ²
30	Roselle (Platycercus eximius), Parrocchetti dal collare (Psittacula cyanocephala, alexandri), Pionus spp, Pionites spp, Parrocchetto monaco, Nandayus nenday, Aratinga spp, Poicephalus (P. robustus, gulielmi, cryptoxanthus)	40-70	1 - 2	50	30%	200x120 cm o 24.000 cm ²
40	Ara (nobilis, auricollis, maracana), Cacatua (roseicapillus, sulphurea, s. citrinocristata, leadbeateri, goffini) sanguinea, ducorsii), Rosella (Platycercus elegans, adelaidae, flaveolus) Cenerini, Amazona spp., grandi Lori, Eclectus, Alisterus, Polytelis spp., Psittacula (krameri, cyanocephala, alexandri), Cyanoliseus p. patagonus	60-90	1 - 2	50	30%	300x180 cm o 54.000 cm ²

Uccelli: specie di taglia grande

Lunghezza appross.va (cm)	Specie	Misura approssimativa apertura alare (cm)	Numero uccelli detenuti	Altezza minima gabbia (cm)	Incremento superficie base della gabbia per ogni ulteriore esemplare detenuto	Dimensione minima gabbia
50	Cacatua (galerita, ophthalmica, moluccensis, alba), Ara (severa, manilata)	70-100	1	75	60%	350x210 cm o 73.000 cm ²
da 50 a 100	Anodorhynchus hyacinthinus, Ara (ararauna, militaris, ambigua, macao, chloroptera)	90-160	1	120	60%	450x270 o 120.000 cm ²



TABELLA DETENZIONE PESCI D'ACQUA DOLCE (PARAMETRI RACCOMANDATI)

Lunghezza pesci	Volume minimo acqua (litri)
10 cm	4





TABELLA DETENZIONE DI MAMMIFERI DA AFFEZIONE (PARAMETRI RACCOMANDATI)

Specie	Numero esemplari detenuti	Superficie base della gabbia (cm ²)	Incremento superficie base gabbia per ogni ulteriore esemplare (cm ² /capo)	Altezza minima gabbia (cm)
Topo domestico	1 - 2	300	80	-
Cavia o Porcellino d'India	1 - 2	3200 (circa 80 x 40 cm)	-	-
Gerbillo	1 - 2	1500 (30 x 50)	-	-
Scoiattolo striato	1 - 2	4.000	-	80
Furetto	1 - 2	4.000	-	60
Petauro dello zucchero	1 - 2	4.000	-	140
Cincillà	1 - 2	4.000	-	60

TABELLA ACQUA-TERRARI PER TARTARUGHE ACQUATICHE (PARAMETRI RACCOMANDATI)

Profondità acqua (Lunghezza carapace) x 2	Lunghezza acquaterrario (Lunghezza carapace) x 3
---	--

TABELLA TERRARI PER SERPENTI TERRESTRI (PARAMETRI RACCOMANDATI)

Dimensioni esemplare detenuto	Dimensioni terrario (cm)
Neonato o molto piccolo	25 x 25 x 25
Piccola taglia (fino a 400 g)	60 x 30 x 30
Grande taglia (maggiore di 400 g)	120 x 120 x 60

I serpenti arboricoli necessitano di terrario abbastanza alto da contenere i rami

TABELLA TERRARI PER SAURI (PARAMETRI RACCOMANDATI)

Larghezza terrario (lunghezza esemplare) x 1,5	Profondità terrario (Lunghezza esemplare) x 0,6	Altezza terrario Lunghezza esemplare
---	--	---

